



## NUOVO SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA PER GLI AGENTI DI COMMERCIO

Con molto piacere siamo ad avvisare tutti gli agenti di commercio associati che, con il rinnovo della Presidenza di categoria, è stato immediatamente istituito un servizio di consulenza dedicato agli agenti di commercio, talvolta in seria difficoltà anche nella quotidiana gestione nei rapporti con le case mandanti e con la relativa applicazione delle norme codicistiche e degli AEC.

Con l'intento quindi di essere sempre più vicini alla categoria, già dal mese di luglio è stato attivato uno specifico servizio a disposizione degli associati, con un consulente esperto in materia in grado di offrire assistenza a 360° ed in particolare:

### CONSULENZA AMMINISTRATIVA, CONTRATTUALE E LEGALE

- Mandati di agenzia
- Controversie contrattuali e gestione del contenzioso
- Calcolo e pagamento delle provvigioni
- Verifica delle Indennità di fine rapporto (suppletiva e meritocratica)
- Variazioni contrattuali
- Fallimento e tutela dei crediti dell'Agente
- Pareri approfonditi sui principali Accordi Economici Collettivi

### CONSULENZA ENASARCO

- Richiesta e verifica estratti conto
- Liquidazioni FIRR
- Assicurazione infortuni
- Pratiche pensionistiche
- Prestazioni Integrative (soggiorni climatici, ass. parto, borse studio ed altre erogazioni)

### CONSULENZA TRIBUTARIA

- Informazioni puntuali in materia di IVA, Imposte sui redditi e detrazioni
- Pratiche camerali REA per agenti di commercio
- Ricorsi e pratiche di rimborso

Ricordiamo infine che il servizio è gratuito, per chi è in regola con il versamento dei contributi associativi, previo appuntamento da fissarsi per il tramite della nostra collaboratrice, Sig.ra LAURA CAVALLI - Tel.0424.523108 - mail [lauracavalli@ascom.bassano.vi.it](mailto:lauracavalli@ascom.bassano.vi.it)

Confcommercio Bassano organizza periodicamente i **corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di Agente di Commercio** in collaborazione con il Centro Produttività Veneto.  
Per informazioni potrete in ogni momento contattare il nostro Ufficio Formazione.

# NUOVO DECRETO JOBS ACT DI RIORDINO DEI CONTRATTI DI LAVORO

Il Decreto Legislativo n. 81/2015, in vigore dal 25 giugno 2015, prevede il riordino delle varie tipologie contrattuali. Di seguito si illustrano le principali novità:

## **CO.CO.CO E CO.CO.PRO.**

Il decreto in esame prevede:

- l'abrogazione del lavoro a progetto (co.co.pro.), la cui disciplina rimane applicabile, in via transitoria, ai soli contratti in essere al 25 giugno 2015 e fino alla loro naturale scadenza. Resta ferma la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- la trasformazione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2016, per i rapporti di collaborazione non genuini;
- la possibilità, dal 1° gennaio 2016, di stabilizzare i rapporti di collaborazione, convertendoli a tempo indeterminato, con contestuale sanatoria, subordinatamente ad apposito verbale di conciliazione.

## **ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE**

È prevista l'abolizione dell'associazione in partecipazione nei casi in cui è prevista, in tutto o in parte, la prestazione di lavoro (pertanto risulta ammissibile solo la partecipazione con apporto di capitale).

I contratti di associazione in partecipazione in atto al 25 giugno 2015 dovranno essere considerati legittimi fino alla data della loro scadenza.

## **CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE**

### **LAVORO SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIO**

È confermata la facoltà del datore di lavoro di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi.

In mancanza di regolamentazione collettiva il lavoro supplementare è ammesso su base volontaria e previo consenso del lavoratore,

- in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate,
- retribuendolo con una percentuale di maggiorazione pari al 15%.

Nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, le parti possono concordare, per iscritto clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale, ovvero in aumento della durata della prestazione lavorativa.

### **TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO PARZIALE IN LUOGO DEL CONGEDO PARENTALE**

È introdotta la facoltà di chiedere, in sostituzione del congedo parentale spettante, la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale

- per una sola volta,
- per un periodo corrispondente al congedo non fruito,
- con una riduzione d'orario non superiore al 50%.

## **CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO**

Sono stati apportati alcuni aggiustamenti e precisazioni in materia di:

- limiti quantitativi all'instaurazione di rapporti di lavoro a termine e relativa sanzione;
- durata massima in caso di successione di contratti a termine tra le stesse parti;
- proroghe ed esercizio del diritto di precedenza.

## **LAVORO ACCESSORIO**

Alla disciplina del lavoro accessorio sono apportate le seguenti novità:

- per i buoni lavoro acquistati dal 25 giugno 2015, il limite di compensi percepibili dal lavoratore viene innalzato a 7.000 euro ed il riferimento temporale su cui calcolare i diversi limiti economici è stabilito nell'"anno civile" (1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno);
- stabilizzazione della possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali di prestare lavoro accessorio (nel limite di 3.000 euro per anno civile).

## IL NUOVO SISTEMA D.U.R.C. ON LINE

Dal 1° luglio diviene operativo il nuovo sistema telematico di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC), denominato DURC On-Line.

Questa nuova applicazione va a sostituire le precedenti modalità di richiesta della regolarità nei confronti di Inps, Inail e Cassa Edile, consentendo la verifica in TEMPO REALE (a differenza dei 20-30 gg che richiedeva il sistema in precedenza).

Pertanto da tale data non verrà più usato lo Sportello Unico Previdenziale, che operatori del settore, Enti Pubblici, ecc... già da alcuni anni usavano frequentemente a questo scopo, ma si potrà, attraverso il portale INPS indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto, richiedere la verifica con garanzia di risposta in pochi istanti. In caso di interrogazione degli archivi telematici con esito positivo, un sistema di semafori indicherà il possesso del DURC, con possibilità di visualizzazione e stampa. Tale documento avrà quindi validità di 120 giorni. Altrimenti, in presenza di scoperture o pendenze contributive, il soggetto richiedente verrà contattato attraverso la PEC con un invito alla regolarizzazione, entro 15 giorni.

Oggetto della verifica saranno tutti i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente la richiesta, sia per quanto riguarda gli adempimenti collegati al personale dipendente, sia i contributi di lavoro autonomo e gestione separata. Ricordiamo che la regolarità contributiva sussiste anche in presenza di rateizzazioni concesse dagli Istituti ed eventualmente se presenti scostamenti tra il dovuto e il versato pari o inferiori ad euro 150.

Per eventuali chiarimenti, il Servizio Paghe di ConfCommercio Bassano rimane a disposizione di tutti gli associati.

## NUOVA ETICHETTATURA PER LE CARNI FRESCHE REG. CE N.1337/2013

Lo scorso 1 aprile 2015 è entrato in vigore il regolamento CE n.1337/2013 sull'etichettatura delle carni fresche, refrigerate o congelate della specie suina, ovina o caprina e dei volatili.

Tale regolamento riafferma l'assoluta importanza in capo a tutti gli operatori della filiera, dalla produzione alla distribuzione, di adottare una efficace **sistema di tracciabilità** (identificazione e registrazione) in grado di garantire il collegamento tra le carni e l'animale o il gruppo di animali da cui sono state ottenute.

Il regolamento inoltre detta disposizioni molto precise per quanto concerne l'etichettatura delle carni destinate al consumatore finale o ad una collettività, prevedendo l'obbligo di indicare, con differenti modalità, le seguenti informazioni:

1. il codice della partita che identifica le carni
2. il nome dello Stato in cui ha avuto luogo la macellazione, così indicato: MACELLATO IN...
3. il nome dello Stato in cui è stato allevato l'animale, così indicato: ALLEVATO IN...

Con riferimento a quest'ultimo punto, l'indicazione da apporre in etichetta segue un complesso schema di regole che sono riepilogate nella tabella seguente:

Specie	Età alla macellazione	Peso vivo all'ingresso in Italia	Peso vivo alla macellazione	Tempo di allevamento in Italia	Indicazione ammessa	
Suini	> 6 mesi	Non rilevante	Non rilevante	> ultimi 4 mesi	Allevato in Italia	
				< 4 mesi	Allevato in diversi SM o Paese terzo o elenco SM	
	< 6 mesi	< 30 kg	> 80 kg	Non rilevante	Allevato in Italia	
				< 80 kg	Non rilevante	Allevato in diversi SM o Paese terzo o elenco SM
			-	< 80 kg	Intero periodo	Allevato in Italia
				> 30 kg	Non rilevante	> ultimi 4 mesi
		Non rilevante	Allevato in diversi SM o Paese terzo o elenco SM			

Specie	Età alla macellazione	Peso vivo all'ingresso in Italia	Peso vivo alla macellazione	Tempo di allevamento in Italia	Indicazione ammessa
Ovi-caprini	> 6 mesi	Non rilevante	Non rilevante	> ultimi 4 mesi	Allevato in Italia
				< ultimi 4 mesi	Allevato in diversi SM o Paese terzo o elenco SM
	< 6 mesi	Non rilevante	Non rilevante	Intero periodo	Allevato in Italia
Pollame	> 1 mese	Non rilevante	Non rilevante	> ultimo mese	Allevato in Italia
				< ultimo mese	Allevato in diversi SM o Paese terzo o elenco SM
	< 1 mese	Non rilevante	Non rilevante	Intero periodo	Allevato in Italia

Le indicazioni "Macellato in..." ed "Allevato in..." possono anche essere sostituite dall'indicazione ORIGINE: ITALIA, solo se si è in grado di dimostrare che la carne è stata ottenuta da animali nati, allevati e macellati sul territorio nazionale.

Una particolare deroga è prevista dal Regolamento per le carni macinate dove sono ammesse diciture del tipo: ORIGINE UE (carni da animali nati, allevati e macellati in più Stati membri), ALLEVATO E MACELLATO IN UE (carni da animali nati in paesi extra UE ma allevate e macinate in più Stati membri).

## ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE ARRIVA IL NUOVO IMAIE

Riteniamo doveroso riprendere quanto già comunicato da CONFCOMMERCIO con apposita circolare del 10 giugno 2015. A seguito di una lunga battaglia giudiziaria, il tribunale di Roma ha riconosciuto il diritto agli artisti rappresentati da "NUOVO IMAIE" (Istituto che tutela i diritti di proprietà intellettuale degli Artisti, Interpreti o Esecutori di opere cinematografiche), al pagamento di un equo diritto spettante per le opere cinematografiche trasmesse all'interno delle strutture ricettive.

Federalberghi fin da subito ha manifestato il proprio dissenso alle eccessive richieste economiche ed alla fine, a seguito di vari incontri, è riuscita a pattuire una forte riduzione per le aziende associate, anche con riferimento alle pretese per le annualità pregresse. **Il pagamento relativo all'anno 2014 e precedenti è stato prorogato al prossimo 11 settembre** (prevedendo delle maggiorazioni per i ritardatari) con modalità ancora da concordarsi e che saranno comunicate successivamente.

Di seguito riportiamo la tabella dei compensi da versare:

Categoria	1/25 camere	26/50 camere	51/100 camere	101/250 camere	oltre 250 camere e per ogni 100 camere in più
1 stella	€ 28,58	€ 31,26	€ 36,61	€ 41,97	€ 2,68
2 stelle	€ 33,93	€ 39,29	€ 44,65	€ 50,01	€ 8,04
3 stelle	€ 44,65	€ 47,33	€ 52,69	€ 62,51	€ 13,40
4 stelle	€ 67,87	€ 78,58	€ 93,77	€ 109,84	€ 18,75
5 stelle	€ 104,48	€ 119,66	€ 141,09	€ 161,63	€ 24,11

**Le strutture ricettive associate godranno di una riduzione del 15% sugli importi indicati in tabella.**

Da notare che è dovuto anche il compenso per le annualità precedenti al 2014 (cioè quelle dal 15 luglio 2009 al 31 dicembre 2013), stabilito in via forfettaria nella misura di **una sola annualità** (agevolazione fruibile per chi paga entro la scadenza). Per le attività stagionali e quelle avviata dopo il 15 luglio 2009, gli importi saranno ridefiniti in base alla effettiva apertura.

